

Mario Tagliaferri – *Dott. Comm. R.L.*  
Matteo Zucca – *Dott. Comm. R.L.*  
Emanuele Serina – *Dott. Comm. R.L.*

Roberta Jacobone – *Rag. Comm. R.L.*  
Giacomo Dall'Aglio – *Dott. Comm. R.L.*  
Rina Chiesa – *Dott. Comm. R.L.*  
Stefania Serina – *Dott. Comm. R.L.*  
Andrea Rizzi – *Dott. Comm.*  
Matteo Riboldi – *Dott.*

**Of counsel LEXIS**

Matteo Di Nunzio – *Rag. Comm. – R.L.*

Franco Tagliaferri – *Avvocato*  
Luisa Sangiovanni – *Avvocato*  
Beatrice Buzzella – *Avvocato*  
Silvio Duse – *Avvocato*  
Marta Bolzani – *Avvocato*  
Mario Baroni – *Avvocato*  
Stefania Ridolfo – *Avvocato*  
[www.legal-ita.eu](http://www.legal-ita.eu)

---

## ***Circolare n. 5/2018 – Legge di Bilancio 2018***

---

Gent.mi Clienti, la presente circolare propone sinteticamente le principali disposizioni contenute nella L. 205/2017 “Legge di bilancio 2018”, c.d. Finanziaria 2018, rivolte a Società, imprese e professionisti. Successive circolari analizzeranno a fondo le novità più significative.

---

### ***Interventi di riqualificazione energetica***

---

Con la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 è confermata:

- la proroga della detrazione per la “generalità” degli interventi di riqualificazione energetica nella misura del 65% per le spese sostenute fino al 31.12.2018.
- la riduzione al 50% della detrazione per le spese sostenute dall'1.1.2018 per alcuni tipi di interventi.

---

### ***Valore beni significativi***

---

In sede di approvazione è stata introdotta una norma interpretativa dell'art. 7, comma 1, lett. b), Legge n. 488/99 ai sensi della quale:

- agli interventi di manutenzione ordinaria / straordinaria di cui alle lett. a) e b) del comma 1 dell'art. 31, Legge n. 457/78 (ora art. 3, DPR n. 380/2001), su immobili a prevalente destinazione abitativa privata, è applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10%;
- nei casi in cui per la realizzazione di detti interventi di manutenzione:
  - siano utilizzati i c.d. “beni significativi” individuati dal DM 29.12.99;
  - il valore dei beni significativi sia superiore al 50% del valore complessivo della prestazione;

l'aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile a tali beni fino a concorrenza della differenza tra il valore complessivo dell'intervento di manutenzione e quello dei medesimi beni.

---

### ***Proroga “maxi ammortamento”***

---

È confermata la proroga della possibilità, a favore delle imprese / lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall'1.1 al 31.12.2018 (30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il relativo costo del 30% (fino al 2017 pari al 40%).

---

### ***Proroga “iper ammortamento”***

---

È prorogata la possibilità, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, entro il 31.12.2018 (31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e siano pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione), di incrementare il costo del 150%.

---

### *Credito d'imposta "formazione"*

---

È confermato che alle imprese che effettuano attività di formazione a decorrere dal 2018 spetta un credito d'imposta pari al 40% delle spese relative al costo aziendale del personale dipendente per il periodo occupato nella formazione svolta per acquisire / consolidare le conoscenze tecnologiche previste dal Piano Nazionale Impresa 4.0.

---

### *Nuovo bonus acquisto prodotti in plastica riciclata*

---

È stata introdotta una specifica agevolazione a favore delle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali derivati da plastiche miste, provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica o da selezione di rifiuti urbani residui. L'agevolazione consiste in un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute e documentate per i predetti acquisti effettuati nel 2018, 2019 e 2020, fino ad un importo annuo massimo di € 20.000.

---

### *Società sportive dilettantistiche lucrative*

---

È confermata la possibilità di esercitare le attività sportive dilettantistiche con scopo di lucro nella forma di società di persone / capitali.

---

### *Limite esenzione compensi sportivi dilettanti*

---

È confermato l'aumento da € 7.500 a € 10.000 della soglia entro la quale i rimborsi forfetari, i premi ed i compensi erogati agli sportivi dilettanti dalle società / associazioni sportive dilettantistiche, non concorrono alla formazione del reddito.

---

### *Estensione obbligo fatturazione elettronica*

---

Dal 1.01.2019 al fine di razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato, e per le relative variazioni, dovranno essere emesse **esclusivamente fatture elettroniche utilizzando il Sistema di Interscambio**.

Gli operatori economici possono avvalersi, attraverso accordi tra le parti, di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio.

L'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria è anticipato **al 1.07.2018** per le fatture relative a:

- a) **cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;**
- b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una amministrazione pubblica.

---

### *Deducibilità ai fini IRAP dei costi dei lavoratori stagionali*

---

Per l'anno 2018, per i soggetti che determinano un valore della produzione netta ai sensi degli artt. da 5 a 9 D. Lgs. 446/1997 ai fini Irap (società di capitali, enti commerciali, società di persone, imprese individuali, etc.), è consentita la **piena deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per 2 periodi d'imposta**, a

decorrere dal 2° contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di 2 anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto (in deroga all'art. 11, c. 4-octies D. Lgs. 446/1997).

---

### *Modalità di pagamento delle retribuzioni*

---

A far data **dal 1.07.2018** i datori di lavoro o committenti corrispondono ai lavoratori la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:

- a) **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- b) **strumenti di pagamento elettronico**;
- c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
- d) emissione di un **assegno** consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

---

### *Incentivi per la tracciabilità dei pagamenti*

---

Per incentivare la tracciabilità dei pagamenti sono **ridotti di 2 anni i termini di decadenza per gli accertamenti** a favore dei soggetti che garantiscono, nei modi che saranno stabiliti con un decreto ministeriale, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati **relativi ad operazioni di ammontare superiore a 500 euro**.

Da tale agevolazione sono esclusi i soggetti che esercitano il **commercio al minuto e attività assimilate**, salvo che abbiano esercitato l'opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.

---

### *Abrogazione scheda carburante*

---

Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi Iva devono essere documentati con la fattura elettronica.

L'esclusione dall'obbligo di certificazione per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione è circoscritta ai soli acquisti al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione.

La deducibilità e la detraibilità ai fini Iva delle spese per carburante è limitata ai soli pagamenti tracciabili. Le disposizioni si applicano a partire **dal 1.07.2018**.

---

### *Differimento degli ISA al 2018*

---

Al fine di assicurare a tutti i contribuenti un trattamento fiscale uniforme e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari, gli indici sintetici di affidabilità fiscale si applicano a decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2018**.

---

### *Nuovo calendario adempimenti fiscali*

---

Al fine di evitare sovrapposizioni di adempimenti, si prevede la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. **spesometro**) relative al 2° trimestre deve essere effettuata entro il **30.09** (in luogo del vigente 16.09).

Il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di **imposte e di IRAP** è prorogato dal 30.09 al **31.10**.

Il termine entro il quale i sostituti di imposta che effettuano le ritenute dei redditi trasmettono in via telematica all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni uniche (mod. 770) è prorogato dal 31.07 **al 31.10**. La trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche relative ai contributi dovuti all'Inps, contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata, può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta (31.10).

---

### *Errata applicazione Iva*

---

In caso di applicazione dell'Iva in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione, l'anzidetto cessionario o committente è punito con la **sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro**.

---

### *Riallineamento valori contabili per operazioni su controllate estere*

---

È esteso l'ambito applicativo delle norme che consentono l'affrancamento fiscale dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale in seguito a operazioni straordinarie ed altre operazioni di acquisizione, riferibili ad **avviamento, marchi e altre attività** (in sostanza, beni immateriali) anche **alle operazioni su partecipate estere**, ovvero alle **operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società residenti e non residenti**, anche prive di stabile organizzazione in Italia.

---

### *Pagamenti pubblica amministrazione*

---

Le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo **superiore a 5.000 euro** (anziché 10.000 euro), verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

---

### *Sospensione modello F24 in compensazione*

---

L'Agenzia delle Entrate può sospendere, fino a 30 giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell'utilizzo del credito. Se all'esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione; diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

---

### *Rivalutazione terreni e partecipazioni*

---

Le disposizioni degli artt. 5 e 7 L. 28.12.2001, n. 448 si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola **posseduti alla data del 1.01.2018**.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino a un massimo di 3 rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data **del 30.06.2018**; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo, da versarsi contestualmente.

La **redazione e il giuramento della perizia** devono essere effettuati entro la predetta data del **30.06.2018**.

Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati, le aliquote delle imposte sostitutive sono tutte **pari all'8%**.

---

### ***ROL e deducibilità interessi passivi***

---

Ai fini del calcolo del ROL per la deducibilità degli interessi passivi per i soggetti IRES **non si tiene più conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti** che risultino **controllate** ai sensi dell'art. 2359, c. 1, n. 1) c.c.

---

### ***Tassazione capital gains e dividendi***

---

Le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di **partecipazioni qualificate** non sono più sommate algebricamente per il 40% del loro ammontare alla corrispondente quota delle relative minusvalenze, in quanto è abrogata la disposizione contenuta nell'art. 68, c. 3 TUIR, ma sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze per il loro intero ammontare. Pertanto, diventa possibile compensare le plusvalenze e le minusvalenze derivanti da partecipazioni qualificate con quelle da partecipazioni non qualificate.

Tali plusvalenze sono assoggettate a **imposta sostitutiva del 26%**.

Le società e gli enti IRES operano una **ritenuta del 26%** a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti, a persone fisiche residenti in relazione a **partecipazioni qualificate** e non qualificate nonché agli utili derivanti dagli strumenti finanziari e dai contratti di associazione in partecipazione non relative all'impresa.

---

### ***Rifinanziamento Sabatini-ter***

---

Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, c. 2, D.L. 69/ 2013 (Sabatini-ter) è prorogato fino alla data dell'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili, comunicato con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

---

### ***Incentivi all'occupazione giovanile***

---

Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che, a decorrere **dal 1.01.2018**, assumono lavoratori con **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti**, è riconosciuto, per un periodo **massimo di 36 mesi**, **l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali** a

carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a **3.000 euro** su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'esonero spetta con riferimento ai soggetti che, alla data della prima assunzione incentivata, contestualmente:

- **non abbiano compiuto il 36° anno di età;**
- non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

---

### *Stabili organizzazioni*

---

Viene integrata e modificata la nozione di “stabile organizzazione” ex art. 162 del TUIR. Circolare specifica, vista la complessità del tema, verrà emessa in merito al concetto di stabile organizzazione.

---

### *Erogazioni liberali ristrutturazione impianti sportivi*

---

A tutte le imprese è riconosciuto un contributo, sotto forma di **credito d'imposta, nei limiti del 3 per mille dei ricavi annui**, pari al **50% delle erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 euro** effettuate nel corso dell'anno solare 2018 per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

Il credito d'imposta, riconosciuto nel limite complessivo di spesa pari a 10 milioni di euro, è **utilizzabile esclusivamente in compensazione, in 3 quote annuali** di pari importo e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap.

---

### *Società tra avvocati*

---

Le società tra avvocati, in qualunque forma costituite, sono tenute a prevedere e inserire nella loro denominazione sociale l'indicazione “società tra avvocati”, nonché ad applicare la **maggiorazione percentuale**, relativa al contributo integrativo da **applicare su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari** ai fini dell'Iva; tale importo è riversato annualmente alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati